



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 10 aprile 2020.

Oggetto: Sospensione versamenti F24 del 16 Aprile e 16 Maggio 2020 – DL 23 del 8 aprile 2020.

Come i Clienti ricorderanno, le misure previste dal DL 18 c.d. “Cura Italia”, avevano disposto la sospensione dei termini di versamento di contributi e tributi per la scadenza del 16 marzo 2020 (aziende di cui all’art. 62 DL 18 e cioè quelle con fatturato inferiore a 2 milioni di euro). Il DL 23 del 8.4.2020 interviene nuovamente sulla sospensione di tributi e contributi di queste aziende, modificando quanto precedentemente previsto.

Riteniamo premettere che questo nuovo provvedimento non si applica alle aziende c.d. “settoriali” cioè quelle che hanno già la sospensione sino al 30.4.2020 essendo individuate alle lettere da a) a r) dell’art. 61 del DL 18 del 17.3.2020 (es. ristoranti, bar, settore turismo, musei, cinema, onlus, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, palestre, noleggio mezzi trasporto).

In sintesi, per le aziende non comprese nell’art. 62 cit., si dispone:

- 1) la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti **con calo di fatturato o corrispettivi¹ di almeno il 33%** sotto i 50 milioni e di **almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni** (il limite dei 50 milioni di euro è riferibile ai ricavi o compresi dell’esercizio d’imposta precedente a quello in esame);
- 2) la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
- 3) la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- 4) la sospensione del versamento IVA per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato e corrispettivi sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato.

Le imprese, esercenti arti o professioni professionali titolari di partita e enti non commerciali compreso il terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, devono verificare **fatturato o corrispettivi del mese di marzo 2020** e controllare se risultano diminuiti di almeno il 33% (50% per soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) rispetto a marzo 2019 (stessa verifica sarà da fare per aprile 2020 su aprile 2019). Qualora la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi abbia subito lo scostamento indicato, **si potrà optare** per il rinvio dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali **I versamenti sospesi di cui sopra saranno effettuati entro il 30 giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.**

E’ prevista altresì la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo (liberi professionisti e agenti compresi), prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio (a condizione che nel mese prima i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato). Il c.d. “Decreto Liquidità” proroga infatti anche per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro, la possibilità di non assoggettare a ritenuta alla fonte i ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo 2020.

¹ Per fatturato si farà riferimento alle fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all’articolo 6 del decreto Iva (fatture con data del mese di marzo e di aprile). Per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione.

I versamenti di questi ultimi contribuenti, saranno invece da effettuare entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione i 5 rate uguali.

Infine si fa presente che l'art. 21 del DL 23 cit. prevede che i versamenti eventualmente omessi e scaduti al 16.3.2020 (termine prorogato al 20.3.2020) siano effettuati entro il 16.4.2020 senza sanzioni o interessi.

Per quanto sopra e tenuto conto della non scontata individuazione dei parametri richiesti (in particolare per i contribuenti in regime di cassa) chiederemo specificamente ai Clienti di farci avere un'apposita dichiarazione con chiara indicazione della posizione assunta (IN ALLEGATO).

Salva diversa ed espressa indicazione da parte di ciascun Cliente circa la volontà ed il diritto alla sospensione, procederemo ad effettuare gli addebiti in Entratel dei modelli F24 in scadenza nella giornata del 16 aprile 2020.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

=o0000=-

DICHIARAZIONE PER SOSPENSIONE DI RITENUTE E CONTRIBUTI
(da replicare in Maggio dopo aver verificato il fatturato di aprile 2020)

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante della ditta / società _____ intende fruire della sospensione dei versamenti F24 del 16 aprile 2020 previsti dall'art. 18 del D.L. 23 - 8 aprile 2020 c.d. Liquidità Italia e, a tal fine dichiara a Labour Consulting Srltp sotto la propria responsabilità, di averne pieno diritto in base alle disposizioni sopra citate e specificamente in relazione al **periodo marzo 2020 su marzo 2019** (siglare la condizione che ricorre):

- sospensione del pagamento di ritenute e contributi per i soggetti **con calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% sotto i 50 milioni** ;
- sospensione del pagamento di ritenute e contributi per i soggetti **con calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni**;
- sospensione in ogni caso dei suddetti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

Timbro e firma del Legale Rappresentante*

* è sufficiente anche una semplice mail di conferma con allegata la dichiarazione.